

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TARANTARTE"

Oggi 5 ottobre 2009 alle ore 10:00 in via Machiavelli 35 (Corsano- LE) sono riuniti i signori :

- Maristella Martella nata a Tricase (LE) il 23 giugno 1975 e residente a Corsano (Le) in via XXI Aprile 52, cod. fiscale MRTMST75H63L419E
- Silvia De Ronzo nata a Torino il 18 dicembre 1980 e residente a Bologna (BO) in via Guerini n. 20, cod.fiscale DRN SLV 80T58 I923 A
- Stefania Cosi, nata a Maglie (LE) il 21 luglio 1976 e ivi residente, alla via Angelo Lezzi 6, cod. Fiscale CSOSFN76L61E815S

Per la costituzione di una associazione sportiva dilettantistica denominata TARANTARTE. Viene eletto presidente dell'assemblea la sig.ra Maristella Martella, che nomina segretario dell'assemblea la sig.ra Stefania Cosi. Viene posta all'ordine del giorno l'elezione del primo consiglio direttivo. I soci convenuti decidono di eleggere il seguente consiglio direttivo:

Maristella Martella - PRESIDENTE

Silvia De Ronzo - VICE-PRESIDENTE

Stefania Cosi - SEGRETARIO TESORIERE

E fissano per il primo anno la quota sociale in Euro 15,00. Nel caso non venisse fissata negli anni successivi la quota sociale si intende tacitamente rinnovata per lo stesso importo.

A questo punto il presidente dà lettura del seguente

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in Corsano, Via Machiavelli 35, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile e delle norme relative alle associazioni sportive dilettantistiche, denominata "TARANTARTE". L'associazione si richiama a tutte le normative vigenti sia di natura civilistica che fiscale relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Siano da considerarsi, ai fini della promozione sul territorio nazionale dell'associazione, due sedi, una coincidente con la sede legale, mentre una seconda in Bologna. Poiché l'attività dei soci fondatori dell'associazione si è sviluppata anche al di fuori del territorio pugliese, svolgendo corsi sportivi in particolare nella città di Bologna, si ritiene opportuno mantenere una seconda sede operativa, che consenta una migliore organizzazione delle attività nel nord Italia. Nella prima assemblea ordinaria dei soci sarà possibile affidare deleghe specifiche, all'interno del Consiglio Direttivo, relative all'organizzazione delle attività su tutto il territorio nazionale, nominando i referenti per il Nord e Sud Italia.

Art. 2 - Scopo

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione è senza fine di lucro e si rifà a

tutti i principi previsti dall'art. 90 della legge 289/2002 ed ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nonché la promozione e l'organizzazione di attività riguardanti la disciplina della danza sportiva. Potrà esercitare anche altre attività sportive nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altre attività riguardanti qualsivoglia attività sportiva riconosciuta dal CONI. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la società stessa delibererà d'aderire. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. L'associazione si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni. Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi, l'associazione potrà (a titolo meramente esemplificativo):

1. organizzare attività didattica e di corsi sportivi per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive della danza
2. organizzare attività didattica e di corsi sportivi per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive riconosciute dal CONI
3. vendita di abbigliamento ed articoli sportivi necessari per lo svolgimento e la pratica dell'attività sportiva
4. organizzare attività culturali, quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti e lezioni sulle suddette discipline; organizzare attività editoriali, quali pubblicazione di materiale didattico, informativo e divulgativo.
5. svolgere attività di formazione professionale ed extraprofessionale anche in collaborazione con enti pubblici e privati
6. svolgere attività di vendita e attività commerciale connessa agli scopi sopra evidenziati e nel pieno rispetto delle norme sulle associazioni sportive dilettantistiche.
7. promuovere e favorire l'incremento e la diffusione di attività culturali in genere teatrali, coree, musicali, artigianali
8. l'organizzazione, realizzazione e produzione di iniziative, di arti visive, design, letterarie e cinematografiche;
9. lo svolgimento di ogni altra attività connessa con lo spettacolo in genere sia in proprio che per conto terzi (danza, arti visive, fotografia, teatro, musica, performance. Etc.). A tal fine potrà anche in coproduzione ed in collaborazione con cooperative, società, associazioni, enti, teatri,

istituzioni ed organismi vari, sia in Italia che all'estero, che diano garanzia di buon livello culturale:

10. organizzare, realizzare, produrre, editare e distribuire lavori di carattere artistico, attraverso la stampa dei soggetti stessi;
11. organizzare, realizzare, produrre, editare e distribuire pubblicazioni periodiche, di informazione e critica culturale;
12. organizzare, realizzare e produrre spettacoli in Italia e all'estero;
13. gestire o assumere la direzione artistica e culturale di sedi di spettacoli o dibattiti inerenti all'arte ed alla cultura;
14. L'associazione potrà nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti, nonché di quelle che dovessero in seguito essere emanate, richiedere contributi sia da parte dello Stato che da Enti Regionali e da Enti che si occupano dello sport e spettacolo;
15. promuovere manifestazioni, convegni, raduni, concorsi, borse di studio, conferenze, dibattiti e attività varie, atte ad agevolare l'incontro e la collaborazione a livello locale e nazionale tra gli interessati ai problemi della conservazione del patrimonio artistico, culturale e sportivo italiano;
16. istituire ed organizzare centri di ricerca finalizzati ad avvicinare i giovani al mondo della musica, della danza, dello sport e delle arti plastiche e visive.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; è vietato distribuire gli utili in qualsiasi forma; non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa; la quota sociale è intrasmissibile e intrasferibile; essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e per qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda

su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti . Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri (qualora eletto).

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere

apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea da un minimo di tre fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la

riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la carica di Presidente dell'Associazione e come tale rappresenta legalmente l'Associazione davanti a terzi in giudizio ed ha la firma sociale per la stessa per ogni evenienza, quale apertura di conti correnti bancari e postali. Il Presidente ha la possibilità di delegare il Vice Presidente o altro Socio, con semplice delega scritta.

Art. 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. - 19 Il rendiconto

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione di natura consuntiva da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economico e finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Il rendiconto annuale deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e qualora particolari esigenze lo richiedano al massimo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 21 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di privati, enti privati, associazioni ed enti pubblici, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali organizzate dalla Associazione. L'associazione potrà possedere beni mobili ed immobili.

Art. 22 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lecce. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il

nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Bologna ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge e sempre nel divieto della distribuzione tra soci, associati e partecipanti.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Terminata la lettura, viene messo ai voti lo statuto. L'assemblea dei presenti approva all'unanimità. Viene dato mandato al presidente affinché provveda alle registrazioni di legge e all'inserimento dello statuto nella documentazione dell'associazione. Alle ore 12:30, non essendovi altro a deliberare, la seduta viene sciolta, previa sottoscrizione del presente atto.

Firmato